

Allegato "B" al N.16241 Rep./N.12474 Racc.

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA

1.1 E' costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE MAGLIO CALVI".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione:

"FONDAZIONE MAGLIO CALVI - ENTE DEL TERZO SETTORE".

1.4 La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata:

"FONDAZIONE MAGLIO CALVI - ETS"

1.5 La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede legale in Albino (BG), Via del Maglio n.8.

2.2 Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite, sia in Italia che all'estero, sedi operative e uffici al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 3

FINALITA', SCOPO E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 La Fondazione ha lo scopo di valorizzare il "Maglio Calvi", un'antica officina per la lavorazione del ferro, situata ad Albino (BG) in Via del Maglio n.8. Tale scopo potrà essere perseguito attraverso attività di conservazione, restauro, valorizzazione culturale, didattica, promozione turistica e ogni altra attività ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale.

3.3. La Fondazione persegue tale scopo mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

a) tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico con particolare riferimento al "Maglio Calvi" e alle tradizioni locali (art.5, comma 1, lett. f);

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative, inerenti l'ambito di cui alla precedente lettera a) (mostre, eventi, laboratori, corsi), finalizzate alla diffusione della cultura e dell'arte (art.5, comma 1, lett. i);

c) educazione, istruzione e formazione attraverso percorsi didattici, visite guidate, workshop e iniziative rivolte a scuo-

le, famiglie e imprese (art.5, comma 1, lett. d);
d) promozione del turismo culturale e sostenibile mediante la creazione di itinerari, esperienze e collaborazioni con enti territoriali, inerenti l'ambito di cui alla precedente lettera a) (art.5, comma 1, lett. k);
e) ricerca e documentazione storica sul patrimonio industriale e artigianale locale, con pubblicazioni e archiviazione digitale (art.5, comma 1, lett. h).

3.4 A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- gestione di spazi e strutture per eventi, convegni, corsi e attività formative;
- attività editoriali e multimediali (pubblicazioni, video, contenuti digitali) per la divulgazione culturale;
- collaborazioni e partnership con enti pubblici, privati e associazioni per progetti culturali e turistici;
- attività di fundraising e sponsorizzazioni, anche tramite campagne di raccolta fondi e contributi da soggetti terzi;
- servizi accessori quali accoglienza turistica, ristorazione e vendita di prodotti editoriali o artigianali, purché strumentali agli scopi istituzionali e svolti sempre nei limiti consentiti dalla normativa degli Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n.117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

4.3. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione, inizialmente dell'ammontare di Euro 30.000 (trentamila virgola zero zero), incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro, di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nel fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- da contributi ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali della Fondazione e da quelle secondarie e strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività della Fondazione e dello scopo sopra individuato ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3 Quando risulta che il patrimonio minimo stabilito dalla legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo Amministrativo, senza indugio, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono deliberarne la ricostituzione oppure deliberare la trasformazione dell'Ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

5.4 La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può realizzare attività di raccolta fondi nei termini di cui al presente Statuto.

ARTICOLO 5-BIS

PATRIMONI DESTINATI

L'Organo Amministrativo può istituire patrimoni e fondi destinati o vincolati alla realizzazione di specifici progetti, attività o iniziative rientranti negli scopi istituzionali della Fondazione, nonché in relazione a operazioni di finanziamento o autofinanziamento, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e ss. mm. ii. (Codice del Terzo Settore).

Tali patrimoni e fondi devono essere esclusivamente destinati al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in forma indiretta.

Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dalla gestione dei patrimoni o fondi destinati restano vincolati alle medesime finalità.

I patrimoni e i fondi destinati devono avere idonea e separata

rappresentazione nei documenti contabili e nel bilancio della Fondazione, in conformità alla normativa vigente e ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa.

ARTICOLO 6

FONDATORI - SOSTENITORI - VOLONTARI

Fondatori

6.1. Sono Fondatori i signori GANDOSI ANTONIETTA, CALVI FRANCESCA, CALVI SERGIO e "ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO ETNOGRAFICO DELLA TORRE DI COMENDUNO ODV". Ciascun Fondatore potrà designare, anche per via testamentaria, uno o più soggetti, persone fisiche od Enti, destinato/i a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto.

Qualora il Fondatore decaduto non abbia proceduto alla designazione di cui sopra, alla stessa provvederà il Fondatore superstite, di modo che il numero dei Fondatori sia sempre pari almeno a due.

Sostenitori

6.2 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali dall'Organo Amministrativo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Organo Amministrativo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

L'Organo Amministrativo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

La presenza di Sostenitori non determina in alcun modo l'assunzione della veste di Fondazione di Partecipazione.

Iscritti

6.3 Ottengono la qualifica di "Iscritti" le persone fisiche e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Iscritto dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.

Volontari

6.4 La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fine di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il 30 aprile di ogni anno (ovvero entro il 30 giugno al ricorrere di comprovate esigenze) l'Organo Amministrativo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del D. Lgs. n.117/2017, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. n.117/2017.

7.3 L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente Statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

7.4 Ove ricorrano i presupposti previsti dall'art.14, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, la Fondazione provvede annualmente alla pubblicazione e all'aggiornamento nel proprio sito internet degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

7.5 Viene fatto integrale rinvio all'art.14 del D. Lgs. 117/2017.

7.6 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

7.7 La Fondazione non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, né direttamente né indirettamente, nel rispetto del presente Statuto e del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono Organi della Fondazione:

- * l'Organo Amministrativo;
- * il Presidente e il Vice Presidente;
- * l'Organo di Controllo;
- * l'Organo di Revisione, ove ricorrano le condizioni di legge.

8.2 La Fondazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Fondatori in occasione della nomina: a) da un Amministratore Unico; b) da un Consiglio di Amministrazione.

8.3 Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

8.4 Il presente Statuto può prevedere (art.14) altresì organi consultivi e di supporto.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE E NORME DI FUNZIONAMENTO

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) componenti, tutti nominati dai Fondatori, ferma restando la possibilità di pre-individuazione da parte di Sostenitori ed Iscritti, la quale ha mero valore consultivo ai fini della scelta dei membri.

9.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

9.2-bis La stessa durata vale per l'Amministratore Unico, ove nominato.

9.3 Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione.

9.4 Ogni componente del Consiglio di Amministrazione può essere revocato da chi lo ha nominato.

9.5 Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al soggetto che li ha nominati. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

9.5-bis I membri dell'Organo Amministrativo vengono nominati dai Fondatori con designazione unanime; in difetto, il Consiglio provvederà a nominare i propri sostituti ricorrendo all'istituto della cooptazione (cfr. Nota Ministero del Lavoro n.0018244 del 30 novembre 2021).

9.5-ter Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a 2 (due), il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere costituito ai sensi del presente Statuto.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente.

9.7 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

9.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, ai sensi del successivo art.11.3.

9.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione.

In caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvede l'Organo di Controllo.

Più in generale, per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

9.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni attinenti alle seguenti materie:

- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio,

è previsto un quorum costitutivo e deliberativo rafforzato pari al 75% dei componenti dell'Organo (in via esemplificativa, in caso di composizione a 5 membri: costitutivo 4 membri su 5 / deliberativo 4 membri su 5).

In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente (c.d. casting vote); tale norma è però disapplicata in caso di composizione del Consiglio di Amministrazione da parte di due soli membri.

9.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi lo presiede e dal Segretario.

9.12 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di interagire, seguire e partecipare alla discussione.

ARTICOLO 10

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

10.1 All'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua struttura, spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

L'Organo Amministrativo stabilisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima, ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, esso provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della

Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di interesse generale di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;

- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge (consuntivo, preventivo e se del caso il budget previsionale);
- approvare il regolamento (eventuale) della Fondazione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ad eccezione di quelle inerenti lo scopo e le finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi (ivi incluse ipotesi di trasformazione, fusione e scissione);
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predisporre i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- amministrare il patrimonio della Fondazione;
- nominare, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- fatta salva la nomina iniziale, nominare l'Organo di Controllo della Fondazione determinandone compensi, compiti, natura e durata dell'incarico;
- fatta salva la nomina iniziale, nominare, nei casi previsti dalla legge, il Revisore legale dei Conti o la società di revisione legale;
- istituire la Direzione Scientifica, ai sensi dell'articolo 14;
- istituire, ove opportuno, l'Advisory Board della Fondazione, ai sensi dell'articolo 14;
- istituire comitati tecnici e consultivi, anche su proposta della Direzione Scientifica, in relazione a singoli progetti e/o settori di attività, unità didattiche e formative come pure dipartimenti operativi e di ricerca, stabilendone struttura, compiti e modalità di funzionamento, e procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

ARTICOLO 11

RAPPRESENTANZA - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

11.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, della Fondazione di fronte ai terzi.

11.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale, anche in giudizio, della Fondazione di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione acquisiscono altresì la veste di Presidente della Fondazione.

11.3 Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consi-

glio stesso, ovvero individuare un Consigliere Delegato; il tutto con propria deliberazione adottata ai sensi di legge, regolarmente depositata e sempre nel rispetto dei limiti previsti da Statuto e normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, nei limiti di Statuto. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11.4 L'Organo Amministrativo agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, può nominare avvocati e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

11.5 In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

11.6 In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato.

ARTICOLO 12

CARICHE E RETRIBUZIONI

12.1 Le cariche dell'Organo Amministrativo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può deliberare compensi per gli amministratori investiti di particolari deleghe, fermo restando il divieto della distribuzione indiretta di utili previsto dall'art.8, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n.117/2017.

12.3 Gli eventuali compensi deliberati sono riportati in bilancio e resi pubblici sul sito della Fondazione, ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Organo di controllo

13.1 L'Organo Amministrativo provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

13.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

13.3 Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

13.4 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art.14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

13.5 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

* * *

Organo di revisione legale dei conti

13.6 E' nominato solo nei casi previsti dall'art.31 D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

13.7 È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 14

ORGANI CONSULTIVI E DI SUPPORTO

A) DIREZIONE SCIENTIFICA - DIRETTORE SCIENTIFICO

La Direzione Scientifica è composta da un numero variabile di membri, da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre), scelti tra persone di comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione.

Al momento della nomina l'Organo Amministrativo stabilirà la natura dell'incarico.

La carica di membro della Direzione Scientifica non è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ivi comprese le cariche di Presidente e Vice Presidente.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) il Direttore Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) fino a 2 (due) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Scientifico.

I membri della Direzione Scientifica restano in carica fino a dimissioni o revoca.

La Direzione Scientifica è responsabile dell'attività scienti-

fica e di ricerca della Fondazione, nonché dell'organizzazione e conduzione delle medesime, anche mediante la creazione di idonea struttura organizzativa.

In particolare, nell'ambito dei compiti assegnati al momento della nomina dal Consiglio di Amministrazione, svolge i seguenti compiti:

- elabora e propone il programma annuale e pluriennale delle attività di ricerca, che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- svolge tutte quelle operazioni delegate dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla gestione tecnico-scientifica ed operativa di programmi, progetti, dipartimenti e settori scientifici della Fondazione, ivi inclusi gli aspetti organizzativi interni di natura tecnica;
- cura gli aspetti esecutivi dei progetti;
- propone al Consiglio di Amministrazione, ove opportuno, la nomina di Coordinatori Scientifici con compiti specifici relativi alle esigenze organizzative e funzionali di singoli progetti come pure di settori di attività o dipartimenti.

La Direzione Scientifica è convocata dal Direttore Scientifico con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

La Direzione Scientifica è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché sia presente il Direttore Scientifico, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico.

Alle riunioni della Direzione Scientifica possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni della Direzione Scientifica si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

B) ADVISORY BOARD

L'Advisory Board è istituito dall'Organo Amministrativo, ove opportuno, ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dall'Organo Amministrativo medesimo, tra soggetti ritenuti utili o di rilevanza per l'attività della Fondazione.

All'Advisory Board vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, al fine di formulare pareri consultivi e proposte per posizio-

namento strategico, le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.

L'Advisory Board può altresì formulare, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione.

L'Advisory Board è convocato su iniziativa del Presidente, con ogni mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione, e si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Advisory Board si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ARTICOLO 15

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In ogni caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio verrà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del D. Lgs. n.117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dall'Organo Amministrativo che nominerà un liquidatore determinandone i poteri.

ARTICOLO 16

LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione Scientifica, ove istituita;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Advisory Board, ove istituito.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata all'Organo Amministrativo, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. n.117/2017, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Calvi Francesca

F.to Antonietta Gandossi

F.to Sergio Calvi

F.to Luiselli Gianmaria

F.to PAOLO DIVIZIA L.S.